

Siccità, più facile il riuso di fanghi e acque reflue

Il riutilizzo delle acque reflue degli impianti di depurazione già in funzione sarà autorizzato fino al 31 dicembre 2023 nel rispetto del regolamento Ue 2020/741 a seguito di un procedimento unico. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Queste due novità, contenute rispettivamente negli artt. 7 e 9 del decreto legge n. 39/2023 («Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023 e in vigore dal 15 aprile scorso. Andiamo in ordine.

Innanzitutto vanno spiegate le novità previste dall'art. 7 intitolato «*Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo*». Secondo questo articolo, proprio al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 che promuove il riutilizzo delle acque reflue. Ciò avverrà secondo il procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990 (legge Bassanini). Il termine per la conclusione del procedimento unico è fissato pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

Interessante scorrere l'allegato A, che rispetto alle acque affinate (cioè autorizzate al riutilizzo) prevede una serie di limitazioni. Le acque di categoria A e B non hanno limitazioni. Le acque affinate di categoria C, in caso di irrigazione a goccia potranno essere utilizzate solo a contatto per le parti non commestibili, mentre le acque di categoria D potranno essere utilizzate con tutti i sistemi di irrigazione ma solo su colture industriali, da energia e da sementi.

Importante anche la novità contenuta nell'art. 9, la cui rubrica recita «*fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue*». Esso chiarisce che ai fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue si applica la «disciplina dei rifiuti solo e soltanto al termine dell'intero processo di trattamento». Infatti, vi erano state pronunce giurisprudenziali che avevano escluso ai fanghi dal lavaggio di inerti l'applicazione della normativa sui rifiuti in quanto rimanevano all'interno del processo produttivo ed altre che avevano concluso che la disciplina dei rifiuti andava applicata al trattamento considerato al suo complesso, in quanto quest'ultimo è finalizzato a predisporre i fanghi allo smaltimento o al riutilizzo.

Giorgio Ambrosoli

— © Riproduzione riservata — ■

